



La distribuzione dell'onere della prova in ordine alla responsabilità dell'istituto scolastico

Descrizione

Nel caso di danno arrecato dall'allievo a sé stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante appare riconducibile, non già nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, con conseguente onere per il danneggiato di fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c., bensì nell'ambito della **responsabilità contrattuale**, con conseguente applicazione del regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c.. La Corte di Cassazione (nella sentenza n. 7715 del 21 marzo 2024) ribadisce infatti che: *“l'accoglimento della domanda di iscrizione presso un istituto scolastico e la conseguente ammissione dell'allievo determina, infatti, l'instaurazione di **un vincolo negoziale**, in virtù del quale, nell'ambito delle obbligazioni assunte dall'istituto, deve ritenersi sicuramente inclusa quella di **vigilare anche sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni**, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso”*

La stessa Corte precisa, in ordine alla distribuzione dell'onere della prova, che non è sufficiente, al fine di veder accolta la propria domanda risarcitoria, allegare l'inadempimento, occorrendo altresì la **prova che il danno occorso sia legato da nesso di derivazione causale al comportamento inadempiente**. Ed invero: *“Colui che si assume danneggiato ha l'onere, infatti, di dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto asseritamente inadempiente e il danno di cui chiede il risarcimento. La previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta – in questo caso l'obbligazione di garanzia nei confronti degli allievi – dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si chiede il risarcimento. Il principio di vicinanza dell'onere della prova, su cui si fonda la decisione delle Sezioni Unite n. 13533 del 31/10/2001, implicitamente evocata dai ricorrenti, non coinvolge il nesso causale tra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato del creditore, rispetto al quale si applica la distribuzione dell'onus probandi di cui all'art. 2697 c.c.. Tale disposizione, mentre fa carico all'attore della prova degli elementi costitutivi della propria pretesa, non permette di ritenere che l'asserito danneggiante debba farsi carico della prova liberatoria rispetto al nesso di causa”*.



Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

29 Mar 2024